



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 33558 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 11 AGO, 2016

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – **Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Brindisi.**
Proponente: **Transeco srl.**
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.

TRANSECO s.r.l.
transecosrl@gigapec.it

Comune di Brindisi
Sindaca
Ufficio Urbanistica
Ufficio Ecologia
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Comune di S. Vito dei Normanni
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

Comune di Carovigno
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Comune di Mesagne
comunemesagne@postemailcertificata.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA DAP Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia della Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Rischio Industriale
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica
serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione lavori pubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Sezione foreste
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Attività economiche consumatori
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ecologia
Servizio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS
Servizio controllo e gestione del PRAE
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Con nota del 20/03/2013 la società Transeco srl, rappresentata dal proprio Amministratore Unico, ha presentato alla Regione Puglia richiesta di riavvio del procedimento di VIA e AIA per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali sita nel Comune di Brindisi, in località Autigno, a seguito della sentenza n. 1541/2012 con cui il Consiglio di Stato ha stabilito la legittimità del provvedimento n. 7866 dell'11/06/2010 con cui la Regione Puglia aveva ritenuto necessario un nuovo procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

A seguito di varie comunicazioni e integrazioni documentali necessarie per la regolarizzazione dell'istanza presentata, la Regione Puglia con propria nota prot. 5663 del 12/06/2014 ha convocato per il 30/06/2014 la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in questione, il cui verbale è stato trasmesso con successiva nota prot. 6346 del 03/07/2014. Nel corso della conferenza di servizi sono stati acquisiti alcuni pareri e richiesti chiarimenti al proponente sul progetto presentato, in particolare circa la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti da smaltire nell'impianto, questione dirimente al fine della definizione del radicamento della competenza in materia di VIA.

Con successiva nota prot. 9273 del 17/10/2014 il Servizio Ecologia della Regione Puglia, a valle dei chiarimenti forniti dalla Società, comunicava che il procedimento di VIA risultava essere di competenza della Provincia, trasferendo di conseguenza tutto il fascicolo.

L'ufficio scrivente, quindi, con propria nota prot. 64135 del 31/10/2014, chiedeva al proponente di perfezionare l'istanza di VIA e l'istanza di AIA, entrambe di propria competenza. A seguito di copiosa corrispondenza tra la Regione Puglia, il proponente e la Provincia di Brindisi, nonché dell'archiviazione del procedimento AIA incardinato presso la Regione Puglia (nota prot. 5022 del 11/12/2014) e della sentenza del TAR Lecce n. 771/2015 del 04/02/2015 di parziale accoglimento di un ulteriore ricorso della società, con nota prot. 16424 del 27/03/2015 l'Ufficio scrivente ha richiesto la presentazione di formale istanza AIA, con relativa documentazione.

A seguito della presentazione dell'istanza di AIA da parte del proponente, acquisita al prot. 33489 del 25/06/2015, e al successivo perfezionamento con pec del 15 ottobre 2015, come richiesto dalla Provincia di Brindisi con propria nota prot. 45410 del 17/09/2015, è stato avviato il procedimento coordinato VIA-AIA per l'esame del progetto e contestualmente convocata la conferenza di servizi per il 19/11/2015 con nota prot. 52481 del 27/10/2015.

Durante la conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri di alcuni enti convocati e sono state formulate alcune osservazioni e richieste integrazioni al proponente, come da verbale trasmesso con nota prot. 57875 del 26/11/2015.

In esito alla conferenza di servizi il proponente ha dapprima trasmesso una *Nota di chiarimento* del 27/11/2015, acquisita via pec in pari data, cui l'ufficio precedente ha riscontrato con nota prot. 59235 del 03/12/2015, poi inviato il 07/01/2016 nuova pec avente per oggetto *Nota di chiarimento - Applicazione Deliberazione della Giunta Regionale n°819 del 23 aprile 2015 - Aggiornamento ed Adeguamento del Piano di gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione* indirizzata al Servizio Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia e per conoscenza all'Ufficio precedente, infine con nota del 22/01/2016, acquisita via pec in pari data e al prot. 3420 del 26/01/2016 dell'ente in versione cartacea, ha trasmesso le integrazioni.

Inoltre in data 02/02/2016 il proponente ha trasmesso nuova pec avente ad oggetto *Nota di chiarimento Valutazione impatto previsionale acustico*, cui ARPA Puglia ha riscontrato con propria nota prot. 7519 del 04/02/2016.

Con nota prot. 8053 del 23/02/2016 l'ufficio scrivente ha quindi convocato la conferenza di servizi decisoria per il 15/03/2016, poi rinviata al 22/03/2016, nel corso della quale il proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa, sono stati acquisiti nuovi pareri da parte degli enti convocati ed è stato illustrato l'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio precedente, sostanzialmente negativo rispetto alla compatibilità ambientale del progetto proposto con lo stato dei luoghi interessati, come motivato nella relazione istruttoria consegnata in copia alla società ed allegata al verbale, trasmesso con nota prot. 12988 del 23/06/2016.

I lavori della Conferenza di Servizi sono stati chiusi trasmettendo, ai sensi dell'art. 14ter comma 6bis della L. 241/90 e s.m.i., all'ufficio precedente, ovvero al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza di servizi al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti espresse. Sono stati altresì concessi, al proponente, ulteriori trenta giorni dalla notifica del verbale per riscontrare le richieste formulate da ARPA nella nota prot. 18019 del 22/03/2016 riguardanti lo Studio di Valutazione del Danno Sanitario e successivi 30 giorni ad Arpa Puglia e ASL Brindisi per integrare e/o rivedere il proprio parere sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita.

Inoltre, con successiva nota prot. 13044 del 24/03/2016, ad integrazione della nota di trasmissione del verbale, sono stati sollecitati il comune di Brindisi e i competenti uffici regionali a dare riscontro, entro 60 giorni, a quanto evidenziato nella già citata relazione istruttoria redatta dall'ufficio scrivente.

A tale nota il proponente ha riscontrato con diffida al Comune dell'11/04/2016 da parte del legale di fiducia e con successiva impugnativa, dinanzi al TAR Lecce, dei pareri ARPA e del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, oltre a tutti gli atti presupposti o consequenziali. In assenza di giudizio da parte del tribunale amministrativo si ritiene comunque di dover procedere con l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Pertanto, scaduti i termini assegnati al proponente e agli Enti convocati sopra richiamati, al termine dei lavori della Conferenza di Servizi, la posizione espressa da ciascun Ente è sinteticamente riportata di seguito:

- l'Arpa Puglia - DAP di Brindisi, dopo aver richiesto integrazioni con nota prot. 35828 del 26/06/2014 nella Conferenza di Servizi del 30/06/2014 e nuovamente durante la Conferenza di Servizi del 19/11/2015, ha espresso parere non favorevole con nota prot. 16341 del 14/03/2016, integrato con successiva nota prot. 18019 del 22/03/2016 relativa allo studio di Valutazione del Danno Sanitario;
- l'A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione ha espresso con nota prot. 43966 del 20/06/2014 parere di massima favorevole con prescrizioni dal punto di vista strettamente igienico-sanitario, *fatto salvo l'ambito applicativo della L.R. 21/12 e R.R. 24/2012*; durante la Conferenza di Servizi del 19/11/2015 ha ribadito di riservarsi ulteriori valutazioni sulla Valutazione del Danno Sanitario e infine ha espresso *parere di massima favorevole con prescrizioni dal punto di vista strettamente igienico-sanitario* con nota prot. 18816 del 18/03/2016, acquisita al prot. 12819 del 23/03/2016;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 7767 del 20/06/2014 ha evidenziato che non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento, come confermato con successiva nota prot. 15906 del 12/11/2015;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Brindisi in sede di Conferenza di Servizi del 30/06/2014 ha manifestato la necessità di acquisire informazioni dalla ditta sull'assoggettabilità dell'intervento alle attività di cui all'Allegato al DPR 151/2011; nella successiva Conferenza di Servizi del 19/11/2015 ha dichiarato di non poter esprimere alcun parere in quanto la documentazione non è redatta nei modi e nelle forme di cui all'Allegato I del DM 7 agosto 2012; infine con nota prot. 2464 del 15/03/2016 ha preso atto della non assoggettabilità dell'intervento ad alcuna delle attività di cui all'Allegato al DPR 151/2011;
- il Segretariato regionale del MIBACT, con propria nota prot. 9368 del 19/11/2015, visti i pareri della Soprintendenza archeologia Puglia-Taranto (prot. 8052 del 25/06/2014 e successiva conferma prot. 12662 del 12/11/2015) e della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto (prot.

1359 del 09/11/2014) ha espresso parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza derivanti dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali;

- il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole con nota prot. 23901 del 22/03/2016, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella medesima nota;
- il comune di San Vito dei Normanni ha depositato agli atti della Conferenza di Servizi del 19/11/2015 la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 06/11/2015 avente oggetto "Problematiche ambientali connesse alla presenza di discariche in prossimità del territorio comunale di San Vito dei Normanni" ed espresso parere non favorevole con successiva nota prot. 5583 del 14/03/2016;
- la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, riscontrando la nota del proponente del 11/04/2016, ha rilevato che *trovano integrale applicazione le previsioni del Piano di gestione dei rifiuti speciali (PGRS) e non si ravvisano particolari criticità interpretative dello stesso*, rinviando alle rispettive autorità competenti le valutazioni e decisioni in merito alle problematiche emerse in sede di Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, con nota prot. 2598 del 04/05/2016 ha comunicato, *con solo riferimento al PTA che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto*, con alcune prescrizioni.

L'Ufficio precedente, in relazione alla proposta progettuale esaminata, come già motivato nella relazione istruttoria allegata al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22 marzo 2016, ha rilevato le seguenti criticità:

1) Imprecisioni e incongruenze nella documentazione complessivamente presentata

- a) discordanza nell'individuazione degli estremi catastali dell'area d'intervento tra relazioni tecniche (nota integrazione documentale del 22/01/2016) ed elaborati grafici (tavola T.1 Inquadramento territoriale del 22/05/2014);
- b) incongruenze nell'individuazione delle superfici d'intervento tra elaborati di progetto (R1 – Relazione Tecnica) e SIA (appendice Studio di Impatto Ambientale);
- c) incongruenze tra l'elenco dei rifiuti che si prevede di smaltire in discarica (Allegato 1 della R.1 relazione tecnica) e quanto descritto in relazione tecnica e previsto dalle norme in materia;
- d) assenza di dettagliata descrizione delle modalità di gestione della fase di stoccaggio dei rifiuti e delle modalità di gestione dei percolati prodotti in questa fase;
- e) nella relazione tecnica si afferma che la discarica *"svolgerà esclusivamente funzioni di appoggio all'annessa piattaforma di cernita e selezione, e riceverà altresì soltanto fanghi provenienti da impianti di preventiva inertizzazione"*, ma il progetto non prevede alcuna piattaforma di cernita e selezione, né specifica se ve ne sia una già esistente annessa;
- f) è completamente assente la documentazione di dettaglio inerente le indagini e prove geotecniche che il proponente dichiara di aver condotto per verificare la stabilità della discarica; anche con riferimento alla verifica di stabilità delle pareti di cava non risulta sia stata prodotta alcuna documentazione di dettaglio.

2) Insufficienza del dimensionamento della rete di raccolta del percolato

Il dimensionamento della rete di raccolta del percolato è notevolmente sottostimato, soprattutto in relazione alla scelta progettuale di prevedere un solo pozzo di raccolta per i due comparti, sulla base di una precipitazione media annua di 201 mm (relativa al solo periodo Ottobre-Marzo), di cui efficace per l'infiltrazione 94 mm. La piovosità media annua dell'area in questione è invece superiore ai 500 mm.

Inoltre non viene fornita alcuna indicazione sui tempi di riempimento dei silos di stoccaggio del percolato, né sulla frequenza di svuotamento necessaria a garantire il battente minimo di percolato nel corpo della discarica (come previsto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.). Non si fornisce alcun dettaglio sulla portata estratta giornalmente e si ritiene che anche lo stoccaggio di percolato previsto sia insufficiente, in quanto i dati utilizzati per la determinazione dei quantitativi prodotti sono notevolmente sottostimati.

3) Non conformità al R.R. 26/20013 sulle acque meteoriche

Il sistema di accumulo e trattamento delle acque meteoriche progettato non risulta conforme al R.R. 26/20013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*.

Inoltre non è stato effettuato un dimensionamento per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche in fase di gestione post-operativa della discarica, in cui si tenga conto delle superfici impermeabilizzate dell'intero corpo discarica.

4) Emissioni in atmosfera sottostimate

Circa le emissioni in atmosfera e gli impatti odorigeni, l'analisi del proponente risulta essere notevolmente sottostimata, in quanto basata sull'assunto che gli eventuali gas prodotti saranno comunque captati dall'impianto di aspirazione e bruciati nella torcia di combustione.

La realizzazione dell'impianto di captazione del biogas con pozzi trivellati avviene, invece, ad abbancamento dei rifiuti già realizzato: per tutta la fase di esercizio del singolo comparto l'emissione del biogas è libera.

Inoltre non vengono valutate in alcun modo le emissioni della torcia in quanto il proponente afferma di non poter valutare la concentrazione degli inquinanti al camino della torcia di combustione del biogas in quanto variabile in funzione della quantità e composizione dei rifiuti abbancati.

Tuttavia, poiché l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sarebbe stato necessario dettagliare maggiormente il dimensionamento e le caratteristiche della torcia, in particolare in termini di potenza e efficienza di combustione in correlazione alla tipologia di rifiuti che si prevede di abbancare in discarica.

5) Approvvigionamento idrico

Si prevede di utilizzare due dei tre pozzi di monitoraggio della falda per alimentare gli impianti idrici per gli usi domestici delle rispettive aree servizi nonché per eventuali irrigazioni di aree verdi. Tale previsione risulta in contrasto con quanto previsto nell'ordinanza sindacale del Comune di Brindisi n. 20 del 29 settembre 2015 di *interdizione delle attività di irrigazione di colture orticole mediante utilizzo di acque di falda, di pascolo, piantagione e sfalcio di foraggio e colture assimilate destinate all'alimentazione zootecnica, utilizzo delle acque di falda per usi civili e/o sanitari, con esclusione degli scarichi WC, nell'area della discarica di C.da Autigno per una fascia di salvaguardia che si estende per una distanza di mille metri.*

6) Gestione dei rifiuti abbandonati presenti sull'area

In relazione ad un abbandono di rifiuti avvenuto sull'area in esame, che ha portato al sequestro dell'area da parte della Legione Carabinieri Puglia - Stazione di S. Vito dei Normanni, nel corso del procedimento è stato chiesto più volte al proponente di dimostrare che *l'area sia stata dissequestrata, che siano stati rimossi i rifiuti ivi rinvenuti, e che vi sia stata una caratterizzazione atta ad escludere la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque di falda*, precisando che *qualora risulti non sia stato preventivamente ottemperato a tali obblighi, l'istanza non può ritenersi procedibile.*

Il proponente ha presentato il verbale di dissequestro e dichiarato, allegando alcune analisi eseguite dal proprio laboratorio di fiducia, che si tratta di materiale inerte, costituito da "filler", che sarà messo in riserva e, nel corso di gestione della stessa discarica utilizzato per coprire i rifiuti stoccati. In proposito si osserva che in progetto non contiene alcun riferimento a tale operazione né prevede le aree di stoccaggio dove depositare tali rifiuti.

Inoltre il materiale inerte abbandonato, a meno che non subisca un'operazione di recupero, resta comunque un rifiuto e come tale deve essere gestito; resta inoltre impregiudicata la necessità di verificare che suolo, sottosuolo e acque di falda sottostanti non siano state contaminate dai rifiuti.

7) Assenza del progetto relativo alle terre e rocce da scavo

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo il proponente dichiara che *le previste opere di scavo produrranno un effetto di compensazione tra scavi e riporti*, tuttavia non esiste alcuna quantificazione a supporto di tale affermazione.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 186 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., *"ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento."*

Nessun progetto o elaborato specifico è stato prodotto dal proponente sull'argomento.

8) Valutazione delle alternative insufficiente, scarsamente motivata e incompleta

Il proponente ritiene di aver ampiamente valutato tutte le possibili alternative (strategiche, di localizzazione, di processo o strutturali, di compensazione o mitigazione) nel corso della redazione del SIA, tuttavia non riporta alcun esame delle citate alternative, che non sono neanche individuate e descritte.

L'unica alternativa ipotizzata (pag. 60 del SIA) è la non realizzazione dell'opera, prevedendo in tal caso il solo ripristino ambientale della cava mediante opere di consolidamento delle scarpate perimetrali e successiva piantumazione con essenze arboree autoctone. Tuttavia nella successiva valutazione e quantificazione degli

impatti previsti nell'ipotesi alternativa (pagg. 196-197 del SIA) è stato considerato il semplice abbandono dell'area anziché il ripristino ambientale della cava dismessa; in tal modo è stata effettuata una quantificazione e qualificazione degli impatti falsata (si consideri, ad esempio, la qualificazione di impatto negativo, rilevante ed irreversibile sulla componente flora *a meno di un recupero ambientale proposto, eventualmente, da altri*).

9) Valutazione degli impatti cumulativi sottostimata ed incompleta

A parere del proponente le perizie tecniche già prodotte dimostrerebbero l'assenza di impatti cumulativi (in particolare l'Allegato 8 al SIA - *Condizioni idrogeologiche del sito della discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi sita nel comune di Brindisi alla località "Autigno", ai fini della verifica degli effetti cumulativi di rilasci inquinanti con gli altri impianti presenti nell'area*).

Innanzitutto si evidenzia, nel merito della perizia in questione, che le premesse poste a base di tale perizia (distanza di 500 m dal lotto 1 della discarica di Autigno e 2 km dai lotti all'epoca in esercizio) sono evidentemente errate, in quanto la discarica di Autigno è confinante all'area di progetto (le separa soltanto una strada comunale larga non più di 10 m) e la stessa è datata 2011, pertanto non aggiornata all'effettivo stato dei luoghi attuale dell'area (i monitoraggi dal 2013 al 2015 hanno testimoniato un sensibile peggioramento dello stato delle acque di falda) e riferita soltanto alle acque sotterranee, trascurando tutti gli altri possibili impatti cumulativi (aria, suolo, rumore, ecc...).

In merito alla specifica questione dell'inquinamento delle acque di falda, infatti, come già portato a conoscenza del proponente, i monitoraggi di ARPA Puglia condotti nel dicembre 2013 e i successivi monitoraggi del marzo 2015, liberamente consultabili sul sito della Provincia, hanno evidenziato senza ombra di dubbio la contaminazione delle acque di falda in pozzi ubicati nelle immediate adiacenze del sito in esame (denominati 2Sud, 1Est, PN1, PN2, Sviluppo edile) e anche nei pozzi immediatamente a valle dello stesso sito di cui la società Transeco s.r.l. è proprietaria (ex Eurobeton, PN3). Si precisa che, contrariamente a quanto evidenziato dal proponente, ai fini della definizione delle CSC per le acque di falda non influisce la destinazione urbanistica delle aree, in quanto i valori individuati ai sensi della Tab. 2 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è univoca.

Né si può considerare adempiuta la valutazione degli impatti cumulativi, come affermato dal proponente, con l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche proposte in progetto, fra l'altro esclusivamente riferite all'impermeabilizzazione sottostante il corpo discarica, che sarebbero analoghe a quelle utilizzate per un impianto di rifiuti pericolosi. Se, infatti, tali soluzioni possono essere ritenute idonee a mitigare alcuni dei possibili impatti sulla falda, tuttavia non possono escluderli completamente, e tale possibile aggravamento dello stato ambientale, anche se limitato, non può essere ammesso in una situazione già fortemente compromessa.

10) Mancata coerenza con gli strumenti di pianificazione

Il progetto in esame non risulta coerente con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (PGRS), modificato con Del. G. R. n. 819 del 23 aprile 2015, con riferimento ai criteri localizzativi.

In particolare non sono rispettati i seguenti criteri:

a) Aree di pregio agricolo (per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT): penalizzante.

La fonte presa a riferimento dall'Ufficio è la cartografia disponibile sul portale regionale del Sit Puglia riportante le aree di produzione vini DOC DOCG e IGP.

b) Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati: escludente

La Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica ha confermato, con propria nota prot. 4052 del 04/05/2016, per quanto riguarda la questione inerente la bonifica dell'area contaminata, di aver già approvato il Piano di caratterizzazione del sito discarica RSU in c.da Autigno con provvedimento n. 677 del 24/12/2015 e pertanto ha confermato l'esistenza di un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attualmente in corso. Diversamente l'ufficio Regionale avrebbe evidenziato una non corretta applicazione del PGRS.

c) Preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento: escludente

d) Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale: penalizzante

In particolare la definizione di criterio escludente nel PGRS esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti, mentre quella di criterio penalizzante contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente

competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.

Pertanto, a differenza di quanto concerne i criteri penalizzanti, per i quali l'adozione di particolari accorgimenti progettuali e/o interventi di mitigazione sarebbero sufficienti a superare il vincolo, i criteri escludenti precludono in maniera assoluta la possibilità di realizzare l'intervento.

Non è, inoltre, stato acquisito, nel corso del procedimento, l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, necessario in quanto l'intervento progettato è qualificabile come *intervento di rilevante trasformazione del paesaggio* ai sensi del punto 89.1.b delle NTA dello stesso PPTR. Non è stato acquisito alcun riscontro dal Comune di Brindisi ovvero dall'Ufficio regionale Assetto del Territorio, mentre si sono espresse le Soprintendenze e il Segretariato del Ministero dei Beni Culturali.

11) Mancata verifica di coerenza con il Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto

Il progetto prevede l'accettazione di rifiuti inertizzati contenenti amianto, in celle appositamente ed esclusivamente dedicate; tuttavia non è stata operata alcuna verifica di coerenza con il *Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA)* adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 3 marzo 2015 e approvato con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 6 maggio 2015, pubblicato sul BURP n. 10 del febbraio 2016.

Inoltre gli elaborati progettuali non indicano la collocazione di tali celle dedicate né ne specificano le caratteristiche costruttive e gestionali.

Si evidenzia inoltre che, nel Piano di Sorveglianza e Controllo proposto invece, si afferma che *la discarica in progetto è una discarica per rifiuti non pericolosi. Non accetterà in nessun caso materiali contenenti amianto, pertanto si ritiene inutile la ricerca di tale parametro.*

12) Autorizzazione all'esercizio di coltivazione della cava e sussistenza di eventuali obblighi di recupero

Nel Catasto Regionale delle attività estrattive – PRAE l'area in questione risulta censita come cava autorizzata ma dismessa. Nel corso del procedimento è stato chiesto sia all'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia che al Gestore di dare evidenza dei titoli abilitativi posseduti e della sussistenza di eventuali obblighi di recupero dell'area di cava.

In merito il proponente ha dichiarato che l'area è una cava dismessa/esaurita già dalla fine degli anni 70, acquistata da TRANSECO e prima ancora da Silta S.r.L. come "suolo" e che non vi è un riferimento normativo specifico afferente il recupero finale delle cave inattive (esaurite e/o in disuso) preesistenti alla data di adozione della norma regionale (L.r. n. 37/1985). Ha inoltre allegato una relazione sul posizionamento del confine est della cava, redatta nel 1984, cui sono allegati le visure catastali del 07/08/1984 dalle quali i terreni in questione risulterebbero *seminativi o ficheto*.

In conclusione, nel corso del procedimento, il proponente non ha fornito gli elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di obblighi da assolvere derivanti dalla presenza della cava dismessa, pertanto restano valide le prescrizioni di legge.

13) Valutazione del Danno Sanitario

L'impianto rientra nel campo di applicazione della L.R. 21/2012 ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. c) in quanto *vengono impiegati nelle loro attività materiali e composti polverulenti di cui all'articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006.*

L'impianto infatti risulta localizzato nell'area che, nel Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario "Speditiva" approvato dal Tavolo Interistituzionale ARPA-ARES-ASL e trasmesso alle Amministrazioni interessate con nota ARPA n. 19466 del 03.04.2015, è indicata come dominio 2 e riguarda la zona delle discariche Formica Ambiente e Discarica Comunale RSU, anch'esse rientranti nel campo di applicazione della norma.

Tale rapporto evidenzia che per quanto riguarda il rischio non cancerogeno, si riscontra una criticità sanitaria e ambientale nell'area in cui sono situate la discarica di Formica Ambiente e la discarica comunale di RSU e, nelle conclusioni finali, è stata rilevata una concordanza tra i dati epidemiologici e il risultato della valutazione del rischio non cancerogeno inalatorio per malattie respiratorie, legato all'effetto dell'esposizione ad H₂S e ammoniacale, rilasciati dalle due discariche incluse nello studio.

Pertanto, nonostante non si sia concluso l'iter per l'approvazione definitiva con Delibera di Giunta Regionale del predetto studio, nel corso del procedimento è stato richiesto al proponente di approfondire l'impatto sanitario dell'impianto in progetto, con riferimento a quanto prescritto dal D.P.C.M. 27/12/88.

Il proponente ha prodotto uno *Studio di valutazione del danno sanitario – applicazione L.R. 21/2012* nel quale si evidenziano tutte le misure di mitigazione e criteri gestionali atti a limitare la dispersione in atmosfera di materiale polverulento, che è stato ritenuto da ARPA Puglia con propria nota prot. 18019 del 22/03/2016 *carente in tutti gli aspetti che riguardano la valutazione degli effetti sulla salute.*

Pertanto nella Conferenza di Servizi del 22/03/2016 sono stati assegnati al proponente ulteriori trenta giorni per integrare il predetto studio, rimasti privi di riscontro.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra riportate e per i pareri negativi espressi dall'ARPA Puglia, dal Comune di Brindisi e dal Comune di San Vito dei Normanni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che lo scrivente Ufficio adatterà formale provvedimento di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale e di non accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla domanda presentata dal soggetto proponente.

Ai sensi del menzionato art. 10 bis, codesta Società ha diritto di trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Decorso tale termine, l'Ufficio scrivente provvederà all'emanazione dei provvedimenti definitivi.

Tutta la documentazione innanzi richiamata ed in particolare i pareri espressi dai diversi Enti sono visionabili sul sito web della Provincia di Brindisi e qui si danno per integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

